

TI_GERICHTE 38.2025.44

TI Tribunale d'appello, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2025.44

Erwägungen

E. 23

febbraio 2026

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 agosto 2025 di

RI1, _____

contro

la decisione su opposizione del 24 giugno 2025 emanata da

Cassa CO1, _____

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 24 giugno 2025, la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio precedente provvedimento del 9 dicembre 2024 (cfr. doc. 30) con il quale aveva negato ad RI1 il diritto a percepire le indennità di disoccupazione richieste da settembre 2024 ■ in quanto il guadagno assicurato minimo non è stato raggiunto ■ (cfr. all. a doc. I).

Nella propria decisione su opposizione, l' ■ amministrazione ha esposto, in particolare, le seguenti argomentazioni:

"()

E. 25

Secondo il registro di commercio, lei occupava la funzione di direttore con diritto di firma individuale per la società _____ in liquidazione, società fallita in data 11.09.2024.

E. 26

Tenuto conto che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro per la società (), la Cassa ha dovuto procedere a verifiche più approfondite per quanto concerne il versamento degli stipendi. ()

E. 31

In base al foglio ■Situazione salari da versare al 31.08.2024■, risulta un salario netto da percepire di CHF 126'308.60, per il periodo dal mese di gennaio 2023 al mese di agosto 2024 e la 13ma per l'■anno 2022.

E. 32

La Cassa ha riesaminato l'■intera fattispecie, ed in base alla documentazione in nostro possesso, risultano i seguenti versamenti del salario:

Salario percepito da estratto conto

Data

Importo

Mese

Venerdì, 10 maggio 2024

CHF 7'979.75

Nessun riferimento

Venerdì, 9 febbraio 2024

CHF 7'979.75

Nessun riferimento

Martedì, 16 gennaio 2024

CHF 6'000.00

Nessun riferimento

Mercoledì, 20 dicembre 2023

CHF 6'000.00

Acconto stipendio dicembre 2023

Martedì, 21 novembre 2023

CHF 1'000.00

Acconto stipendio

Giovedì, 19 ottobre 2023

CHF 7'579.75

Nessun riferimento

Giovedì, 24 agosto 2023

CHF 7'979.75

Nessun riferimento

Venerdì, 21 luglio 2023

CHF 7'979.75

Nessun riferimento

Giovedì, 1 giugno 2023

CHF 20'000.00

Nessun riferimento

Mercoledì, 17 maggio 2023

CHF 2'000.00

Nessun riferimento

Giovedì, 30 marzo 2023

CHF 1'000.00

Nessun riferimento

Venerdì, 10 febbraio 2023

CHF 7'897.45

Nessun riferimento

Lunedì, 19 dicembre 2022

CHF 1'134.80

Nessun riferimento

Lunedì, 19 dicembre 2022

CHF 7'897.45

Nessun riferimento

Salario percepito da scheda contabile

Martedì, 21 novembre 2023

CHF 1'000.00

Nessun riferimento

Martedì, 17 ottobre 2023

CHF 400.00

Nessun riferimento

Giovedì, 31 agosto 2023

CHF 2'500.00

Nessun riferimento

E. 33

Per i mesi di febbraio e maggio 2024 ha percepito il salario ad inizio mese. Per il mese di dicembre 2023 in cui risulta un acconto di CHF 6'000.00, in base al foglio ■situazione

salari da versare al 31.08.2024, l'assicurato non ha ricevuto lo stipendio per l'intero mese.

E. 34

Mentre per la scheda contabile, non è stato possibile definire chi ha prelevato dalla Cassa gli stipendi citati ed a chi sono stati versati.

E. 35

A mente della Cassa, appare inverosimile, tenuto conto della data di versamento e dei salari in arretrato, che l'assicurato abbia ricevuto lo stipendio per il mese corrente in cui ha fornito la sua prestazione lavorativa.

E. 36

Piuttosto, la Cassa ritiene che tutti i salari percepiti fino al 10.05.2024 vadano a compensare i salari in arretrato, in questo caso fino al mese di giugno 2023.

E. 37

Nei 6/12 mesi per il calcolo del guadagno assicurato tra settembre 2023 ed agosto 2024, lei non raggiunge il guadagno assicurato minimo previsto dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione in quanto non ha percepito alcun salario.

E. 38

Per questo motivo, il suo guadagno assicurato ammonta a CHF 0.00.

E. 39

Infine, la Cassa ha analizzato anche la questione del riconoscimento di debito a suo favore da parte di _____ e _____.

E. 40

A tal proposito, in data 06.05.2025, sono state richieste informazioni e con lettera di posta elettronica del 22.05.2025, il suo rappresentante legale ha così risposto: "... Egregio Signor _____, intervengo a nome e per conto del Signor RI1, (). Prendo dunque posizione per conto del mio mandante seguendo l'ordine delle sue richieste.

E. 41

A mente della cassa il caso potrebbe essere riesaminato al momento che i versamenti effettuati da _____ e _____ dovessero portare ad avere un guadagno assicurato minimo conformemente all'articolo 40 OADI.

E. 42

Quandanche si volesse considerare un guadagno assicurato pari a 0.- nel periodo di riferimento, trova in ogni caso applicazione l'eccezione sancita dalla giurisprudenza in relazione all'effettivo percepimento del salario da parte del qui ricorrente e fa stato il salario pattuito con il datore di lavoro (DTF 128 V 189; STF C 161/04 del 29 luglio 2005; Sentenza TCA n. 38.2017.22 del 19 ottobre 2017).

E. 43

In effetti, il ricorrente non ha mai rinunciato a percepire il salario e, al contrario, ha sempre sollecitato il datore di lavoro in tal senso. Tant'è che nei mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro, egli ha percepito delle somme dall'azienda, anche se in maniera irregolare e

parziale.

E. 44

Egli si è sempre e costantemente premunito di sollecitare l'azienda per ottenere il pagamento dei propri salari, arrivando finanche a sottoscrivere con essa e con i due proprietari (_____ e _____) il riconoscimento di debito di cui al doc. F.

E. 45

Vi è in aggiunta una dichiarazione di _____, già prodotta in sede di opposizione, che attesta come RII abbia sempre cercato di riscuotere i propri salari arretrati (doc. I).

E. 46

Egli riceveva costantemente rassicurazioni dal datore di lavoro e, in aggiunta, come detto ha percepito delle somme. Nel periodo in questione (settembre 2023-agosto 2024) egli ha irregolarmente e parzialmente percepito delle somme, a riprova di come abbia effettivamente continuato a reclamare il pagamento di quanto spettante secondo il contratto di lavoro. In particolare, il ricorrente era fiducioso di ricevere per intero i salari arretrati in ragione di un importante credito che la società doveva riscuotere per un grosso appalto in _____, sul quale, per l'appunto, venivano costantemente fornite rassicurazioni. ()

E. 49

L'eccezione stabilita dalla giurisprudenza dunque trova necessariamente applicazione e si può prescindere dal salario effettivamente percepito dal dipendente, basandosi invece su quello pattuito contrattualmente.

E. 50

In tale contesto, si evidenzia oltretutto come non si possa ritenere che RII abbia ricoperto una posizione analoga a quella di datore di lavoro.

51. La _____ in liquidazione (già _____) è nata infatti sulle ceneri di un'altra società, e meglio la _____, con lo scopo di continuare l'attività aziendale.

In precedenza, a essere direttore della _____ in liquidazione era il Signor _____ (doc. K), il quale ha gravemente violato i propri obblighi nei confronti dell'azienda, tenendo dei comportamenti sfociati anche in un procedimento penale (doc. L). ()

52. Va ribadito qui, come già anticipato in sede di opposizione, come il ricorrente non abbia mai ricoperto una funzione analoga a quella di datore di lavoro in seno alla società. Malgrado sia stato direttore dell'azienda infatti, egli non ha mai avuto alcun concreto ruolo decisionale in seno alla stessa, in particolare con riferimento al versamento del suo salario.

53. La carica gli è stata affidata ad interim, unicamente per salvaguardare l'attività quotidiana dell'azienda a seguito delle vicissitudini sfociate anche in un procedimento penale legate alla gestione precedente da parte di _____, per cercare di ripianare la situazione di difficoltà in cui la stessa è sfortunatamente venuta a trovarsi, senza tuttavia che ciò costituisse un conferimento di poteri decisionali all'interno della stessa.

54. La proprietà ha deciso in quel periodo di inserire il ricorrente in veste di Direttore per garantire le attività quotidiane dell'azienda (posto che si erano create le premesse per il proseguimento dell'attività, malgrado le difficoltà economiche), senza tuttavia conferirgli poteri decisionali, senza modificare il contratto di lavoro e senza modificare il salario anche perché in quel periodo l'unico ad avere il potere di firma era l'Amministratore fiduciario,

ovvero tale _____ che non era presente in azienda.

55. Tale posizione gli è stata assegnata d'urgenza, in ragione del contenzioso legale in essere all'epoca tra l'azienda e il precedente amministratore, per cui andava garantita assolutamente la continuità dell'attività aziendale. La società ha quindi deciso di affidarsi a una figura interna, persona di fiducia vista la lunga esperienza maturata anche presso la società precedente, e assegnando la carica ad RI1.

56. Ciò non significa tuttavia in alcun modo che RI1 ricoprisse una posizione analoga a quella di datore di lavoro. Si ricorda e si precisa come egli non avesse alcuna libertà, né potere di disposizione sui conti aziendali e non poteva concretamente influenzare l'andamento della Società.

57. Egli non è mai stato amministratore dell'azienda, né azionista e non ha mai avuto alcun concreto potere decisionale in relazione al pagamento del suo salario (diversamente, ad esempio, dal caso trattato da questa lodevole Corte e giunto fino al Tribunale federale, sfociato nella sentenza STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014).

58. Peraltro occorre ricordare, come già fatto in sede di opposizione, come secondo invalsa giurisprudenza non sia ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525, consid. 3b e riferimenti).

59. Per tutte le ragioni esposte è a torto che la Cassa assimila la posizione del ricorrente a quella di datore di lavoro nella decisione qui impugnata, per cui come già illustrato, trova necessariamente applicazione l'eccezione stabilita dalla giurisprudenza (DTF 128 V 189; STF C 161/04 del 29 luglio 2005; Sentenza TCA n. 38.2017.22 del 19 ottobre 2017), anche volendo ammettere un guadagno assicurato pari a 0 nel periodo di calcolo (circostanza questa comunque recisamente contestata dal ricorrente). ()

III Sul principio di parità di trattamento

61. Il principio della parità di trattamento impone tanto al legislatore quanto all' autorità esecutiva di trattare alla stessa maniera due situazioni non alla condizione che esse siano assolutamente identiche in tutti i loro elementi di fatto, ma allorquando esse sono uguali in ogni elemento di fatto rilevante per la normativa da adottare o per la decisione da prendere (DTF 112 la 193, consid. 2).

62. Nella fattispecie, il ricorrente desidera portare all'attenzione di questo lodevole Tribunale la situazione del Signor _____, precedente direttore della _____ in liquidazione (già _____), il quale ha subito, per quanto di sua conoscenza, un trattamento diametralmente opposto, malgrado le situazioni siano pressoché identiche.

63. È noto al ricorrente infatti che il precedente direttore abbia presentato richiesta presso la medesima Cassa di disoccupazione e abbia altresì ricevuto le indennità, almeno per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, così come per il mese di gennaio 2023 (doc. M). ()

64. Come esposto in precedenza, _____ ricopriva la medesima funzione di RI1, essendo anch'egli stato direttore con diritto di firma individuale presso la _____ in liquidazione

(già _____), come si evince dall'Estratto del Registro di commercio qui allegato (doc. N). In aggiunta però, _____ era membro del consiglio di direzione ed unitamente ai soci decideva le sorti aziendali con definizione del ruolo anche tramite accordi parasociali. ()

65. Ci si chiede allora per quale motivo la Cassa ritenga che RI1 abbia ricoperto una posizione analoga a quella di datore di lavoro, mentre per _____, per quanto a conoscenza del ricorrente, ciò non è avvenuto. Avendo egli ricoperto la medesima funzione di RI1 presso l'azienda, anche per lui non sia stata ritenuta la posizione analoga a datore di lavoro.

66. Il fatto di aver ricoperto, a dire della Cassa, una posizione analoga a quella di datore di lavoro, è tra i motivi che hanno condotto la Cassa di disoccupazione a rigettare la richiesta di indennità presentata da RI1. Ci si chiede allora per quale motivo tale argomento non sia stato portato anche contro la richiesta di _____ (sempre, lo si ribadisce, per quanto attualmente noto al ricorrente).

67. Tali circostanze configurano una chiara disparità di trattamento tra i due direttori dell'azienda fallita, per cui la decisione qui impugnata è lesiva del diritto pure sotto questo profilo.

68. Anche a fronte di tali argomenti, la decisione qui impugnata merita di essere annullata.■ (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 10 settembre 2025 la Cassa, richiamando la propria decisione su opposizione, ha proposto di respingere l'impugnativa e, in particolare, ha osservato che:

"()

4. Il ricorrente in seno alla società _____ ha ricoperto il ruolo di direttore con firma individuale e con la mansione ■Director of Finance & Administration■.

5. Pure sul profilo linkedin si può notare che viene indicato quale direttore amministrativo e lavoratore autonomo.

6. Appare poco verosimile che non potesse avere alcun potere decisionale in seno all'azienda.

7. Rimane comunque indubbio che per un lungo tempo, allo scopo di sostenere la società, abbia rinunciato al pagamento del salario.

8. La rivendicazione dei salari tramite ■scrittura privata■ è avvenuta unicamente il 10.05.2024, nell'imminenza della fine del rapporto di lavoro. ()

9. La giurisprudenza in materia di assicurazione contro la disoccupazione (sentenza 8C_743/2008 del 09.02.2008) ha stabilito che nel caso in cui lavoratore rinunci temporaneamente al pagamento del salario concordato con lo scopo di sostenere la ditta fondata dal suo datore di lavoro e che, nel prosieguo, in ragione dell'insolvenza della ditta non riesce ad incassare il salario, quest'ultimo non può essere preso in considerazione per fissare il guadagno assicurato ()■ (cfr. doc. III).

1.4. Con replica del 22 settembre 2025, il patrocinatore del ricorrente ha osservato e fatto valere quanto segue:

"()

1. Corre l'obbligo di precisare che il ricorrente, diversamente da quanto sostiene la Cassa, non ha rinunciato temporaneamente al salario, come a torto è indicato dalla Cassa in sede di risposta. Il ricorrente, analogamente ad altri dipendenti, ha continuato a lavorare in buona fede nella piena convinzione che i salari sarebbero stati versati.

2. A riguardo, va detto che nel periodo critico attraversato dall'azienda era comunque cominciato un grosso lavoro con buone marginalità (circa del 30%) per la ristrutturazione dell'_____ del _____ a _____, il quale avrebbe garantito il proseguimento dell'azienda. Purtroppo, nonostante i lavori stessero procedendo, il committente non ha mai mantenuto gli impegni e le scadenze presi contrattualmente arrivando così ad un'interruzione dei lavori a fine 2023 con diverse fatture scoperte. Si rammenta che la _____ in liquidazione aveva iniziato a muoversi per riuscire ad incassare quanto dovutole, come emerge dal doc. L.

3. Nell'ambito del fallimento, il debito dell'_____ del _____ nei confronti della fallita era superiore a CHF 500'000.-, cifra con la quale la società sarebbe stata certamente in grado di continuare l'attività, terminare il lavoro e iniziarne di nuovi. In special modo, l'azienda avrebbe potuto senz'altro risanare gli aspetti finanziari, in particolare gli stipendi arretrati. Proprio questo credito ha causato il fallimento della ex datrice di lavoro del ricorrente ed è per questo che quest'ultima non è stata in grado di rientrare nel pagamento dei salari.

4. A riprova del fatto che l'attore non ha mai rinunciato al salario, si allegano alla presente i documenti concernenti le procedure esecutive avviate dal ricorrente nei confronti degli ex titolari dell'azienda ()

5. Per quanto concerne l'aspetto relativo al profilo linkedin del ricorrente, in cui è indicata nel 2019 la posizione di ■lavoratore autonomo■, occorre precisare come tale indicazione sia da ricondurre a un suggerimento recepito dall'attore durante un corso al quale aveva partecipato nel 2019. Si tratta di un corso organizzato dall'Ufficio regionale di collocamento di _____ a cui il ricorrente ha preso parte durante un precedente periodo di disoccupazione. Si precisa ad ogni modo che il ricorrente è sempre stato un lavoratore dipendente, come attestano peraltro i certificati di salario annualmente prodotti all'Ufficio di tassazione nell'ambito della dichiarazione dei redditi. Si precisa altresì che l'iscrizione di RI1 al Registro di commercio per conto di alcune società ne attesta la crescita professionale come dipendente e non certo lo svolgimento di un'attività indipendente, come a torto pare sostenere la Cassa. L'indicazione ■lavoratore autonomo■ non può dunque certo ritorcersi contro nel contesto della presente procedura. ()■ (cfr. doc. V).

considerato in diritto

2.2. Secondo l'art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell'ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno

assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l'inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell'annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l'assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l'art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI (cfr. supra consid. 2.2.), sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l'assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

2.3. Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_486/2023 del 29 novembre 2023 consid. 2.3.; STF 8C_150/2020 dell'8 aprile 2020 consid. 2.; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

Con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l'adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l'esercizio da parte dell'assicurato di un'attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l'entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

In proposito cfr. STF 8C_387/2015 dell'11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il 18 novembre

2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio 2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 ■ 31 maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 ■ 31 maggio 2012).

Con sentenza 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93, l'Alta Corte si è pronunciata in relazione all'entità del guadagno assicurato di un ricorrente che è stato l'unico socio e gerente della Sagl presso la quale aveva lavorato che si è poi fusa con una SA della quale, prima della fusione, era l'unico membro del consiglio di amministrazione e azionista.

Il Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere chiaramente documentato e contabilizzato.

Dall'altro, che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all'importo esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter determinare l'importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può comportare la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione.

Cfr. pure STF 8C_264/2023 del 2 giugno 2023 consid. 3; STF 8C_166/2021 del 6 maggio 2021; STF 8C_505/2018 del 2 aprile 2019.

In una sentenza 8C_683/2024 dell'11 agosto 2025, pubblicata in SVR 2026 ALV Nr. 3, il Tribunale federale, chiamato (dopo avere già rinviato la causa alla precedente istanza con STF 8C_633/2022 del 20 settembre 2023 affinché procedesse a nuovi accertamenti) a pronunciarsi in merito al caso di un assicurato che dopo avere lavorato quale direttore e responsabile delle finanze presso un'associazione aveva beneficiato delle prestazioni LADI, poi chiestegli in restituzione e che aveva contestato l'ordine di restituzione ritenendo che il diritto dell'amministrazione di procedere in tal senso fosse perento, per quanto attiene al guadagno assicurato, ha ribadito quanto segue:

"2.2. Als versicherter Verdienst gilt der im Sinne der AHV-Gesetzgebung massgebende Lohn, der während eines Bemessungszeitraumes aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen normalerweise erzielt wurde; eingeschlossen sind die vertraglich vereinbarten regelmässigen Zulagen, soweit sie nicht Entschädigung für arbeitsbedingte Inkonvenienzen darstellen (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 AVIG).

Zu betonen ist, dass praxisgemäss bei der Ermittlung des versicherten Verdienstes der im Bemessungszeitraum tatsächlich erzielte Lohn massgebend ist; eine davon abweichende Lohnabrede zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat grundsätzlich unbeachtlich zu bleiben (BGE 131 V 444 E. 3.2.1; 128 V 189 E. 3a/aa, je mit Hinweisen). Von dieser Regelung im Einzelfall abzuweichen, rechtfertigt sich nur dort, wo ein Missbrauch im Sinne der Vereinbarung fiktiver Löhne, welche in Wirklichkeit nicht zur Auszahlung gelangt sind, praktisch ausgeschlossen werden kann. Ob subjektiv die Absicht einer Gesetzesumgehung bestand oder zumindest eine solche in Kauf genommen wurde, ist nicht von Bedeutung.

Entscheidend ist die unter objektivem Gesichtswinkel zu bejahende Missbrauchsgefahr (BGE 128 V 189 E. 3). Der versicherte Verdienst nach Art. 23 AVIG bildet denn auch ein Korrektiv bei allfälligen missbräuchlichen Lohnvereinbarungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber (BGE 131 V 444 E. 3.2.3 mit Hinweis; Urteile 8C_486/2023 vom 29. November 2023 E. 2.3; 8C_472/2019 vom 20. November 2019 E. 4.1 mit Hinweisen).

2.3. Als Beweis für den tatsächlichen Lohnfluss genügen Belege über entsprechende Zahlungen auf ein auf den Namen des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin lautendes Post- oder Bankkonto; bei behaupteter Barauszahlung fallen Lohnquittungen und Auskünfte von ehemaligen Mitarbeitern (allenfalls in Form von Zeugenaussagen) in Betracht. Höchstens Indizien für tatsächliche Lohnzahlung bilden Arbeitgeberbescheinigungen, vom Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin unterzeichnete Lohnabrechnungen und Steuererklärungen sowie Eintragungen im Individuellen Konto (BGE 131 V 444 E. 1.2; ARV 2007 S. 115, C 267/04 E. 1.2; Urteile 8C_486/2023 vom 29. November 2023 E. 2.4; 8C_633/2022 20. September 2023 E. 2.2.2; 8C_472/2019 vom 20. November 2019 E. 4.2). Eine mangelnde Bestimmbarkeit der Lohnhöhe führt regelmässig dazu, dass sich ein versicherter Verdienst im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AVIG i.V.m. Art. 40 AVIV nicht zuverlässig festlegen lässt, was in letzter Konsequenz auch die Verneinung eines Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung zur Folge haben kann (SVR 2020 ALV Nr. 16 S. 50, 8C_150/2020 E. 4, ARV 2008 S. 148, 8C_245/2007 E. 5; Urteile 8C_633/2022 vom 20. September 2023; 8C_486/2023 vom 29. November 2023 E. 2.4).■

L■Alta Corte ha, poi, concluso che l■assicurato non è riuscito a dimostrare di avere esercitato un■attività lavorativa con versamento del salario:

"4.1. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, führt zu keinem anderen Ergebnis. Der vorinstanzlichen Feststellung, es sei in Würdigung sämtlicher Umstände nicht überwiegend wahrscheinlich, dass er beim Verein B. _____ eine beitragspflichtige Beschäftigung mit einem tatsächlichen Lohnfluss ausgeübt habe, setzt der Beschwerdeführer nichts Substantielles entgegen. Dass sich die Vorinstanz in Würdigung der gesamten Aktenlage auf den Standpunkt stellte, es sei dem Beschwerdeführer nicht gelungen, den Erhalt eines Lohnes in behaupteter Höhe vom Verein rechtsgenügend zu belegen, ist mithin weder in tatsächlicher Hinsicht willkürlich noch in rechtlicher Hinsicht bundesrechtsverletzend.

Was die vom Beschwerdeführer verlangte Zeugenbefragung zum Bezug eines Barlohnes betrifft, bestätigten A.D. _____ und B.D. _____ schriftlich, von Anfang 2013 bis Ende 2017 beim Verein B. _____ ehrenamtlich tätig und für die Ehepaare in der Kirchgemeinde zuständig gewesen zu sein. Der Beschwerdeführer habe vom 1. Januar bis zum 31. August 2016 beim Verein gearbeitet und ihm sei ein Lohn von ungefähr Fr. 10'720.- jeweils Ende Monat in bar ausbezahlt worden (Schreiben vom 17. Mai 2020). Bei der vorliegenden Sach- und Rechtslage durfte die Vorinstanz auf eine Zeugenbefragung der beiden verzichten und willkürfrei in antizipierter Beweiswürdigung davon ausgehen, die von ihr und der Arbeitslosenkasse aufgezeigten Unstimmigkeiten in den schriftlichen Dokumenten hinsichtlich der tatsächlich erfolgten Lohnzahlungen würden damit nicht ausgeräumt (vgl. zur antizipierten Beweiswürdigung BGE 147 IV 534E. 2.5.1; 144 II 427E. 3.1.3; 141 I 60E. 3.3). Ins Leere zielt auch der wiederholte Verweis des Beschwerdeführers auf seine getätigten Ausgaben bzw. seinen Lebensstil im hier interessierenden Zeitraum. Soweit der Beschwerdeführer seine hohen Ausgaben oder einen aufwändigen Lebensstil seiner Familie als Indiz für den tatsächlichen Lohnfluss in der angegebenen Höhe anführt, ist nicht ersichtlich, inwiefern sich damit hinreichende Klarheit über den Erhalt des

behaupteten Einkommens durch den Verein ergeben soll. Eine willkürliche Feststellung und Würdigung des Sachverhalts ist der Vorinstanz jedenfalls insgesamt nicht vorzuwerfen. Nichts zu seinen Gunsten gewinnen lässt sich weiter aus dem eingereichten Schreiben des Psychiaters Dr. C. _____ vom 18. Mai 2020, worin dieser einzig eine stattgefundene Behandlung bestätigt, soweit es sich dabei nicht ohnehin um ein unzulässiges Novum handelt (vgl. Art. 99 Abs. 1 BGG).».

In una sentenza 8C_636/2025 del 12 gennaio 2026, l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un assicurato che, presso l'ex datrice di lavoro, aveva ricoperto da ottobre 2015 ad aprile 2020 la carica di direttore della filiale sita sul lato sinistro del _____, con diritto di firma collettiva a due, oltre che di membro della direzione. Negandogli in diritto alle indennità per insolvenza in quanto occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI), il Tribunale federale ha, in particolare, osservato quanto segue:

"4.1. Entgegen seiner Ansicht nahm die Vorinstanz die arbeitgeberähnliche Qualifikation nicht nur gestützt auf die Funktion als Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien vor. Vielmehr erwog sie in bundesrechtskonformer Würdigung sämtlicher Akten, dass der Beschwerdeführer die Geschäftsführung innegehabt und damit über die alleinige Leitung der operationellen, finanziellen und personellen Angelegenheiten verfügt habe. Dabei berücksichtigte sie auch, dass der Beschwerdeführer keinen Zugriff auf die Bankkonti gehabt haben soll, wie dies von ihm vorgebracht wird. Er habe aber Lohnzahlungen vorbereitet sowie sämtliche Vertragszahlungen visiert und zur Auslösung freigegeben. Ferner habe er bei der Liquiditätsplanung und beim Budget volle Handlungskompetenz gehabt. Dies decke sich auch mit seinem Lebenslauf. Dass aus der Arbeitgeberbescheinigung vom 8. Dezember 2023 ausdrücklich hervorgehe, er sei nicht in einer leitenden Funktion tätig gewesen, erweist sich im Übrigen als unzutreffend, wie die Vorinstanz bereits willkürfrei darlegte. Eine einseitige und somit bundesrechtswidrige Beweiswürdigung oder willkürliche Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz ist mit Blick auf deren pflichtgemässe Würdigung der Aktenlage nicht auszumachen. Folglich zielt der Beschwerdeführer mit dem Einwand, seine Tätigkeit habe sich auf das operative Alltagsgeschäft beschränkt und eine eigentliche Entscheidungskompetenz sei ihm vom Inhaber verwehrt worden, ebenfalls ins Leere.

4.2. Soweit der Beschwerdeführer ferner aus den von ihm zitierten Urteilen 8C_252/2011 vom 14. Juni 2011 und 8C_34/2021 vom 8. Juli 2021 etwas zu seinen Gunsten abzuleiten versucht, ist darauf hinzuweisen, dass in beiden genannten Fällen eine arbeitgeberähnliche Stellung bejaht und entsprechend ein Insolvenzanspruch bzw. im ersten Urteil ein solcher auf Arbeitslosenentschädigung verneint wurde. Darüber hinaus lässt der Beschwerdeführer unberücksichtigt, dass vorliegend zahlreiche Indizien bestehen, die gegen einen rein "dekorativen" Titel als Geschäftsleiter sprechen, wie die Vorinstanz bundesrechtskonform darlegte (vgl. E. 4.1 hiervor). Bei dieser Ausgangslage durfte das kantonale Gericht in willkürfreier antizipierter Beweiswürdigung (BGE 144 V 361E. 6.5) auf zusätzliche weitere Beweiserhebungen in Form von Befragungen der ehemaligen Buchhalterin und Geschäftsleiterin verzichten. Darin ist weder eine Bundesrechtswidrigkeit in Gestalt einer Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes oder der Beweiswürdigungsregeln noch des Willkürverbots zu erblicken. Damit kann auf Weiterungen zu den übrigen Einwänden des Beschwerdeführers verzichtet werden, und es hat beim vorinstanzlichen Entscheid sein Bewenden.■.

2.4. Dal canto suo il TCA, con giudizio 38.2016.60 dell'8 giugno 2017, ha confermato la decisione della Cassa secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del ricorrente, doveva essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto nel periodo di calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e gerente della Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro e perciò poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di lavoro.

In una sentenza 38.2017.38 del 17 agosto 2017, questa Corte si è pronunciata sul caso di un assicurato che in seno all'ex datrice di lavoro occupava una posizione analoga a quella di datore di lavoro, al quale il diritto a percepire le prestazioni LADI era stato negato in ragione dell'assenza della comprova della riscossione effettiva del salario e dell'inadempimento, quindi, del periodo di contribuzione.

Questa Corte, rilevando inoltre che unica socia e detentrica del capitale sociale dell'ex datrice di lavoro di quel ricorrente era la figlia, al fine di determinare il guadagno assicurato, ha fatto riferimento ai salari effettivamente percepiti ed ha confermato l'operato dell'amministrazione, ritenuto che i documenti inoltrati da quell'assicurato, a fronte anche di pretesi stipendi versati in contanti, non erano sufficienti per dimostrare l'effettiva riscossione del salario.

In una sentenza 38.2017.22 del 19 ottobre 2017, invece, questo Tribunale ha accolto il ricorso presentato da un'assicurata contro la decisione su opposizione con la quale la Cassa le aveva negato il diritto alle prestazioni LADI.

In quel caso, il TCA ha concluso che a quella ricorrente, che presso l'ex datrice di lavoro si occupava della comunicazione visiva e della gestione dei siti web, non poteva essere imputato di rivestire una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

E, quindi, stata ritenuta applicabile l'eccezione al principio generale contemplata dalla giurisprudenza, consistente nel prendere come riferimento il salario concordato e considerato che un rischio di abuso poteva essere escluso. Quell'assicurata, peraltro, non aveva rinunciato, nemmeno temporaneamente, alla propria retribuzione, ed anzi, sulla base delle assicurazioni dell'amministratrice della SA sostanziate da documenti, () nutriva piuttosto una fondata speranza circa il fatto che le difficoltà di liquidità sarebbero state a breve superate e di ricevere, quindi gli stipendi.

In una sentenza 38.2024.35 del 4 novembre 2024, che ha fatto seguito alla STCA 38.2022.12 del 17 ottobre 2022 nella quale il TCA aveva ritrasmesso gli atti all'amministrazione affinché procedesse ad ulteriori accertamenti, questo Tribunale, nel caso di un'assicurata che presso l'ex datrice di lavoro aveva, prima, occupato la carica di direttrice e che, poi e sino a due mesi prima della fine del rapporto lavorativo, era stata iscritta a RC quale vicepresidente del consiglio di amministrazione, ha stabilito che a ragione l'amministrazione le aveva chiesto la restituzione di parte delle prestazioni LADI erogate.

In particolare, in quella fattispecie questo Tribunale ha constatato che i versamenti di denaro operati dall'assicurata poco prima della fine del rapporto lavorativo, quando non era più organo formale della società, erano andati a coprire la parte dei suoi salari che, sino a quel momento, era rimasta impagata e che, senza quei versamenti, in ragione delle condizioni di liquidità della società - peraltro già debitrice nei confronti dei dipendenti -, avrebbe continuato ad essere tale.

Cfr. anche STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024; STCA 38.2020.41 del 15 marzo 2021.

2.5. Per quanto concerne la rilevanza della prova della riscossione degli stipendi sia per dimostrare l'ossequio del periodo di contribuzione che, ed in particolare per quanto concerne la presente vertenza, per stabilire il guadagno assicurato, è inoltre utile menzionare la sentenza 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017, con la quale il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un'assicurata contro il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA aveva approvato l'operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato l'esercizio di un'attività lucrativa (siccome l'assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari).

Secondo questo Tribunale la ricorrente non aveva, quindi, adempiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI, né poteva essere esonerata dallo stesso ex art. 14 LADI.

Il TCA ha pure rilevato che in quel caso di specie il guadagno assicurato avrebbe dovuto, ad ogni modo, essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo, ricordando che allorché il guadagno assicurato non è determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere negata.

Qualora il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione va comunque negata.

Si vedano anche le STCA 38.2024.35 del 4 novembre 2024; STCA 38.2024.4 del 18 marzo 2024; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024.

"()

Riscossione effettiva di un salario

B32 Un assicurato adempie il periodo di contribuzione necessario se ha esercitato un'attività salariata soggetta a contribuzione. La prova del versamento effettivo del salario è un indizio importante per dimostrare che l'assicurato ha effettivamente esercitato un'attività dipendente (B144 segg.). Per le persone che, prima di annunciarsi alla disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, nonché per i loro coniugi o partner registrati che sono stati occupati nell'azienda, la cassa deve procedere a verifiche più approfondite per quanto concerne il versamento degli stipendi (B146 segg.). ()

Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi

art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI

Percezione effettiva di un salario

B144 Oltre ad aver esercitato un'attività soggetta a contribuzione, l'assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all'indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione. Se l'assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.

Persone che non occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l'attestato del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione. È irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di compensazione. Se ha dubbi giustificati riguardo all'esattezza dell'attestato allestito dal datore di lavoro o riguardo all'esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.

ð Giurisprudenza DTF 128 V 189 (Soltanto in casi eccezionali e motivati ci si può basare sul salario convenuto mediante accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore. Costituisce un caso particolare l'ipotesi in cui il coniuge che collabora nella professione o nell'impresa dell'altro acquista, per tale attività, il diritto a una equa indennità ai sensi dell'art. 165 cpv. 1 CC)

Persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

B146 Per le persone che, prima della disoccupazione, occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi o partner registrati la cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario.

B147 Le ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell'ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.

B148 Se il salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certificati di salario ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli estratti di libri forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto individuale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario. Se gli importi indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura nell'estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato viene preso in considerazione l'importo meno elevato.

L'assicurato il cui salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione effettiva del salario.

La riscossione del salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o l'inoltro del credito nell'ambito della procedura fallimentare. Questi documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente dall'assicurato.

Se i giustificativi presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente versati nel periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza di prove e il diritto all'ID deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determinante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il guadagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (C2). ()

Giurisprudenza

DTFA C 316/99 del 5.6.2001 (Se sia la persona assicurata che il suo coniuge sono soci e dirigenti nella Sagl in cui sono occupati, le indicazioni dell'assicurato riguardo al

versamento e all'importo del salario vanno considerate con particolare prudenza)

DTFA C 127/02 del 28.2.2003 (La dichiarazione fiscale e i conteggi salariali firmati dall'assicurato e destinati all'AVS non sono prove adeguate del versamento del salario. In mancanza di documenti che giustificano il versamento del salario [estratti conto bancari o postali oppure ricevute di salario] non è possibile dimostrare l'effettivo versamento del salario con la necessaria plausibilità)

DTF 131 V 444 (La prova del versamento effettivo del salario è un indizio importante per dimostrare che l'assicurato ha effettivamente esercitato un'attività dipendente [precisazione della giurisprudenza]).

DTFA C 55/05 del 23.6.2005 (Gli atti che documentano i versamenti del salario sono in linea di principio una prova adeguata del versamento del salario. Anche le testimonianze di ex collaboratori possono permettere di stabilire la modalità e l'importo usuali di versamento dei salari nell'azienda)

DTFA C 273/03 del 7.3.2005 (Il versamento del salario non può essere dimostrato unicamente sulla base di giustificativi firmati di proprio pugno dall'assicurato)

DTFA C 258 /04 del 29.12.2005 (In linea di massima la forma del versamento del salario e il suo impiego possono essere stabiliti liberamente. Il fatto che il salario sia stato trasferito su un conto finanziamento soci non significa che il salario non sia stato effettivamente versato)

DTFA C 83/06 del 18.8.2006 (La prova del pagamento effettivo del salario non assume il carattere di un presupposto vero e proprio del diritto all'indennità, ma costituisce semplicemente un indizio importante dell'esercizio di un'occupazione soggetta a contribuzione. Se è stato dimostrato che l'assicurato ha esercitato un'occupazione soggetta a contribuzione ma l'importo esatto del salario versato non è chiaro, il guadagno assicurato deve essere corretto)

DTF 8C_ 913/2011 del 10.4.2012 (In mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamento bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato).

"()

Salario determinante

art. 23 cpv. 1 LADI

C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro.

C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l'assicurato l'abbia effettivamente riscosso. La prova dell'effettiva percezione del salario è importante sia per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere dimostrata alla B144 segg. ()

Sull'apportata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid.

4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

Lo scopo sociale della SA era il seguente:

"Attività di studio tecnico e di progettazioni, la direzione di lavori, la manutenzione di stabili industriali e abitazioni. La formazione di ogni tipo di pavimentazioni quali sottofondi, betoncini connessi, pavimenti in pietra artificiale, rivestimenti in resine, sistemazioni esterne, lavori di giardiniera e pulizie in genere. La compravendita, il noleggio, l'assistenza e la rappresentanza di macchinari e materiali edili e generali. Impresa generale di costruzione, consulenze, amministrazioni e perizie. Il commercio, import-export e posa in opera di prodotti per l'edilizia, con particolare riferimento a tutte le opere di sottofondi, pavimentazioni civili ed industriali, isolazioni termiche e foniche. La società può altresì acquisire altre opere attinenti il settore della costruzione, come può produrre in Ticino prodotti di pertinenza. Costruzione, vendita e montaggio di mobili su misura, cucine, serramenti, infissi, porte e finestre, arredamenti per ufficio, vendita mobili e arredamenti interni; lavori di falegnameria in genere, commercio di ogni complemento d'arredo di case ed edifici e di ogni articolo avente attinenza con le attività suddette.■ (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch www.zefix.ch zzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell'■8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3).

"()

1. Lei ha percepito lo stipendio dalla società _____ su un conto bancario/postale? Se sì, voglia trasmetterci la copia del suo estratto conto privato bancario/postale, attestante il versamento dello stipendio da gennaio 2022 ad agosto 2024, altrimenti la copia delle ricevute dello stipendio in contanti per il medesimo periodo.

Lo stipendio è stato percepito prevalentemente sul conto corrente bancario (il medesimo indicato alla Cassa presso la _____ di _____ del quale le allego l'■estratto conto bancario come richiesto.

Solo una piccola parte è stata fatta a contanti (qualificabile per il 2023 in CHF 3'900.- sono stati versati a contanti per i quali ho a disposizione copia della scheda contabile della cassa della _____ per l'■anno 2023; quantificabile per il 2022 in CHF 2'500.- a dicembre ■22).

2. In base alla dichiarazione del datore di lavoro del 29 agosto 2024, che alleghiamo, lei ha degli stipendi arretrati da percepire. La dichiarazione del datore di lavoro è corretta?

È corretta. Devo ancora percepire CHF 126'308.85 di salari. A questi andrebbero aggiunti accordi conclusi con il datore di lavoro (attualmente amministratore, _____) relativi ad un ulteriore riconoscimento relativo alle spese di carburante (vedi allegati contratto di lavoro corrispondenti a CHF 4'000.- annui dei quali non ho potuto godere durante il periodo di attività nonché delle precedenti spettanze salariali relativi alla precedente azienda _____ (stesso amministratore) per un ulteriore debito nei miei confronti di CHF 14'211.90 (totale riconosciuto da scrittura privata a mio favore di CHF 140'520.75).

3. Perché non ha ricevuto regolarmente lo stipendio?

Le difficoltà e i ritardi nel ricevere gli stipendi sono nate nel corso del luglio 2022 a seguito delle difficoltà dell'azienda stessa. Nell'analisi della situazione, la proprietà e l'amministratore hanno iniziato nei mesi successivi una battaglia legale arrivando a presentare una denuncia penale nei confronti del General Manager, _____. La procedura è tuttora in corso.

A fine 2022 l'amministratore mi ha fornito una procura iscritta a registro di commercio in qualità di direttore atta a poter garantire l'operatività e la gestione amministrative. Non mi sono mai stati conferiti poteri particolari ed ho continuato l'attività lavorativa ricoprendo più funzioni oltre a quelle espresse nel contratto. Infatti, a seguito della generale ristrutturazione effettuata tra la fine di ottobre 2022 e gennaio 2023, ritengo che sussistessero tutte le condizioni per una ripresa (ulteriori finanziamenti dalla proprietà, nuove ed importanti attività lavorative ed in particolare il contratto sottoscritto per la ristrutturazione dell'_____ del _____[recte: _____]a _____, altre opportunità in definizione). Seppur con un certo ritardo sulle previsioni iniziali, nel mese di giugno 2023 è iniziato un parziale rientro con un versamento quale acconto stipendio di CHF 20'000.- con mantenimento della regolarità nelle successive mensilità. Purtroppo, la situazione del cantiere di _____ si è bloccata (oggi si sta cercando un accordo di chiusura dove la _____ vanta un credito importante di alcune centinaia di migliaia di franchi per lavori effettuati fino al dicembre 2023. Tale situazione, oltre ad altre problematiche emerse, hanno condizionato notevolmente le disponibilità della società stessa andando a generare importanti ritardi nonostante ogni mese ci si aspettasse che il tutto si potesse sbloccare in modo da consentire una ripresa e continuità.

4. Lei ha rivendicato al datore di lavoro il versamento degli stipendi arretrati? Se sì, voglia trasmetterci la copia della relativa documentazione, altrimenti perché non l'ha fatto?

Sì, ho regolarmente rivendicato la situazione al datore di lavoro (sia all'attuale sia al precedente amministratore nonché alla proprietà) ma, vista anche l'impossibilità degli azionisti ad apportare nuovi finanziamenti nonché il rallentamento della situazione sopracitata, la situazione si è aggravata.

5. Lei intende ancora rivendicare al datore di lavoro il versamento degli stipendi arretrati? Se no, perché?

Mantengo intatta l'intenzione di rivendicare quanto mancante ed a garanzia ho raggiunto un accordo sottoscritto con la società, l'amministrazione e l'azionista che, solidalmente hanno riconosciuto il debito nei miei confronti (una prima versione era stata sottoscritta nel maggio 2024 mentre a fine rapporto è stata aggiornata).

6. Voglia trasmetterci la copia integrale delle sue dichiarazioni d'imposta e delle decisioni di tassazione degli anni 2022, 2023 e 2024.

Come richiesto, allego le dichiarazioni fiscali per gli anni 2022 e 2023 (per l'anno 2024 posso allegare esclusivamente il certificato di salario). Per l'anno 2022 troverà sia la dichiarazione fiscale sia la notifica di tassazione mentre per l'anno 2023 le allego copia della dichiarazione appena effettuata (avevo richiesto una proroga concessa sino al 30.09.2024) (cfr. doc. 10 e 5).

"()

1. Quale posizione, rispettivamente funzione occupava l'assicurato nell'azienda?

Il signor RI1, come definito contrattualmente, è entrato in azienda con la posizione di Director of Finance & Administration. Si occupava di tutte le attività finanziarie, amministrative e relative al personale. A partire dalla fine del 2022, gli è stata conferita una procura con la qualifica di direttore della società al solo fine di garantire l'attività quotidiana della ditta stessa. Infatti, le decisioni erano e sono prese dall'Amministratore e dalla Proprietà della ditta _____, senza avere nessun ruolo decisionale.

2. L'assicurato è ancora attivo nell'azienda? Se sì, con quali mansioni e responsabilità?

Il signor RI1 ha concluso in data 31 agosto 2024 ogni attività per l'azienda nonostante abbia dato disponibilità a garantirmi supporto ed informazioni in caso di necessità visti i buoni rapporti.

3. Lo stipendio è stato versato all'assicurato su un conto privato bancario o postale? Se no, vogliate trasmetterci la copia della documentazione contabile dell'azienda attestante il versamento dello stipendio (libro cassa, pezze contabili, ecc.) e la copia del certificato di salario degli ultimi 3 anni.

Al signor RI1 è quasi sempre stato effettuato un versamento sul conto corrente da egli detenuto presso la _____. Solo degli acconti versati nel dicembre 2022 nonché successivi bonifici a contanti versati nel corso del 2023 per i quali vi allego, come richiesto, la copia delle schede contabili della cassa della nostra società.

4. L'assicurato detiene una partecipazione azionaria dell'azienda? Se sì, a quanto ammonta percentualmente questa partecipazione?

Il signor RI1 non vanta alcuna partecipazione all'azienda. Non è mai stato nemmeno membro del CdA o del Consiglio di Direzione ma ero un dipendente della ditta stessa.

5. In base alla vostra dichiarazione del 29 agosto 2024, l'assicurato non ha ricevuto integralmente lo stipendio da dicembre 2022. L'assicurato ha rivendicato il versamento dello stipendio arretrato? Se sì, vogliate trasmetterci copia delle rivendicazioni dell'assicurato.

Il signor RI1 è stato quotidianamente in contatto sia con l'amministratore sia con la proprietà della società stessa con le quali ha sempre avuto un dialogo aperto in questo senso. Il dettaglio delle mensilità arretrate corrisponde a quanto vi è stato consegnato.

6. E' vostra intenzione versare lo stipendio arretrato all'assicurato. Se sì, secondo quali modalità e tempistiche?

La _____ nonché l'amministrazione e l'azionista hanno sottoscritto una scrittura privata al fine di scaricare da ogni responsabilità relativa all'azienda il signor RI1 oltre a riconoscergli anche a titolo personale e solidale quanto dovuto. In merito alle tempistiche, tutto si rimanda ad una situazione in definizione con un cliente relativo ad attività ancora on incassate dalla società che dovrebbero permettere di regolare tutte le posizioni aperte relative al signor RI1. Ci si augura ancora nel corso del corrente mese ma comunque ci siamo impegnati a provvedere entro la fine dell'anno corrente (cfr. doc. 9 e 11).

"() premesso che:

1. La parte A con regolare contratto di lavoro ha assunto la parte D quale collaboratore con inizio della collaborazione in data 01.07.2021 e con conclusione in data 31.05.2024.

2. Le parti sono tutte a conoscenza dei fatti che hanno coinvolto la parte A portandola in una situazione di difficoltà finanziaria.

La parte D, a fronte di assicurazioni e garanzie fornite dalle parti A, B e C in merito alla ripresa dell'attività e di nuovi apporti finanziari, ha continuato a svolgere le proprie mansioni e sobbarcandosi nuove attività e responsabilità con la carica assunta 03.01.2023.

Oggi, il debito complessivo generatosi nei confronti della parte A ammonta a CHF 112'533.60.

3. Le parti A, B e C confermano la correttezza dell'operato della parte D e gli danno scarico da qualsiasi responsabilità riconducibili alle altre parti coinvolte avendo sempre operato in modo trasparente e condiviso sia con l'Amministratore sia con la Proprietà.

4. La parte D si rende disponibile alle altre parti nel garantire l'apporto possibile in ulteriori questioni relative alla situazione della parte A.

Tutto quanto sopra premesso, le parti stipulano e convengono:

_____ e _____, in conto proprio e solidale, in qualità di Amministratore e di Socio della _____, riconoscono il debito nei confronti di RI1 per la somma complessiva di CHF 112'533.60 a titolo personale.

Le parti stabiliscono inoltre che il pagamento del debito sarà effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2024 [ndr: poi modificato in **entro 31/03/2025**] (). Nel caso del mancato rispetto della scadenza concordata, la parte D, RI1, potrà richiedere immediatamente l'intero importo ancora dovuto, oltre agli interessi di mora e spese.

Con la firma della presente scrittura, resta inteso che per quanto vale il riconoscimento di debito stesso, si intende ai sensi dell'art. 82 LEF. () (cfr. doc. 17 ed all.);

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7'979.75

7'979.75

"()

1. Lei ha notificato il suo credito salariale all'Ufficio fallimenti di _____?

Sì, il credito è stato notificato ad inizio di questa settimana.

2. Se sì, voglia trasmetterci la copia della sua notifica di credito.

In allegato della documentazione inviata all'Ufficio dei fallimenti

3. Se no, perché non l'ha fatto? (cfr. doc. 23 e 25).

"()

4. Nel suo caso, per il calcolo del guadagno assicurato non possiamo non tener conto del lungo periodo che ha lavorato senza percepire stipendio, tanto da ritenere che lei occupasse una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società _____, ovvero potesse influenzare in maniera risolutiva le decisioni del datore di lavoro. Un semplice dipendente non avrebbe continuato a lavorare a fronte di un versamento largamente irregolare, ritardato e incompleto dello stipendio.

5. In base alla tabella, che alleghiamo, lo stipendio percepito fino al 10 maggio 2024 va a coprire i mesi lavorati fino ad inizio giugno 2023.

6. Lei domanda l'indennità di disoccupazione dal 1° settembre 2024 e il periodo di calcolo per il guadagno assicurato corrisponde ai 12 mesi precedenti la domanda di indennità, ovvero al periodo che corre dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2024.

7. Nel periodo di calcolo per il guadagno assicurato non ha percepito stipendio per e ore lavorate durante questo periodo. Il suo guadagno assicurato ammonta pertanto a CHF 0.00.

8. Per questa ragione, lei non ha purtroppo diritto all'indennità di disoccupazione dal 2 settembre 2024, visto che il guadagno assicurato non raggiunge il limite minimo di CHF 500.00.

9. Se dovesse ricevere prestazioni dall'Ufficio dei fallimenti per il credito insinuato, riesamineremo il calcolo del suo guadagno assicurato dal 2 settembre 2024. (cfr. doc. 30).

"() ti confermo che la società come ben sai è stata dichiarata fallita, inoltre oltre a non avere più accesso a documenti, ritengo che non siano documenti di tua competenza. (cfr. doc. 39).

"()

1. In base al punto 4 dell'accordo ed alla decisione di negazione del diritto della Cassa, come è intervenuto il datore di lavoro a sostegno dell'assicurato?

In base al punto 4 del riconoscimento di debito sottoscritto in favore del signor RI1, il signor _____ e la signora _____ hanno effettuato sporadici e limitati pagamenti allo scopo di rientrare nel debito contratto nei confronti del signor RI1 a seguito del fallimento della _____. Allego alla presente una tabella ricapitolativa dei versamenti da loro effettuati, unitamente ai relativi giustificativi di pagamento.

2. Il datore di lavoro ha versato il salario entro il 31.03.2025? Se no, per quali motivi?

Il datore di lavoro (e meglio le persone che hanno riconosciuto il debito per i salari arretrati dell'azienda nei confronti del mio mandante) non ha versato il salario entro il 31 marzo 2025, adducendo difficoltà finanziarie. Sono comunque arrivati piccoli e sporadici versamenti di cui si è detto al punto 1.

3. A seguito della scadenza del versamento dei salari arretrati, è stato presentato un precetto esecutivo oppure una rivendicazione per vie legali? Voglia gentilmente trasmetterci la copia della documentazione a comprova.

A seguito della scadenza del termine fissato per il 31 marzo 2025, il signor RI1 ha spiccato nei confronti del signor _____ un precetto esecutivo. Allego copia dello stesso e della relativa domanda di esecuzione alla presente. Il precetto non è ancora stato spiccato nei confronti della signora _____ siccome quest'ultima ha effettuato pagamenti più sostanziosi in favore del signor RI1 e ancora di recente ha inoltrato un messaggio al signor RI1 in cui ha comunicato la predisposizione di un nuovo versamento a breve. Allego alla presente anche copia di questo messaggio. Naturalmente il mio mandante procederà in via esecutiva anche nei confronti della signora _____ qualora le indicazioni date in merito ai futuri pagamento dovessero essere disattese (cfr. doc. 43 e 45).

In simili condizioni, il TCA ritiene che tale aspetto debba essere ulteriormente approfondito dalla Cassa, alla quale gli atti devono, di conseguenza, essere rinviati.

"() Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid. 1b p. 191). () (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

"()

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F. _____ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

2.9. Ai fini della determinazione del guadagno assicurato, la Cassa dovrà pure approfondire la questione dell'applicabilità, o meno, dell'eccezione che permette di tenere in considerazione il salario concordato (che in concreto si rivelerebbe maggiore rispetto a quello effettivamente percepito), e cioè di stabilire innanzitutto se il ricorrente deve essere considerato oppure no in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

In tale contesto, secondo il TCA, non è determinante il fatto che il ricorrente per un lungo periodo () ha lavorato senza percepire stipendio, tanto da ritenere che lei occupasse una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella società _____, ovvero potesse influenzare in maniera risolutiva le decisioni del datore di lavoro - come invece indicato dall'amministrazione con decisione del 9 dicembre 2024 (cfr. supra consid. 2.7.) -, quanto piuttosto l'effettivo ruolo assunto da RI1 all'interno della società.

Al riguardo, il TCA sottolinea che, se da una parte _____ ed il ricorrente hanno fatto valere che quest'ultimo ■ Durante il rapporto di lavoro, () non ha mai avuto alcun potere decisionale all'interno dell'azienda e non ha mai potuto influenzarne l'andamento e non abbia mai ricoperto una funzione analoga a quella di datore di lavoro in seno alla società. Malgrado sia stato direttore dell'azienda infatti, egli non ha mai avuto alcun concreto ruolo decisionale in seno alla stessa, in particolare con riferimento al versamento del suo salario. La carica gli è stata affidata ad interim, unicamente per salvaguardare l'attività quotidiana dell'azienda (cfr. supra consid. 1.2.) -,rispettivamente, che con iscrizione a registro di commercio nel ruolo di Direttore conferito ad RI1 gli è stato attribuito il potere di firma individuale quale rappresentante della società esclusivamente per poter garantire l'operatività quotidiana. Egli infatti dipendeva per le decisioni sempre dal sottoscritto (cfr. supra consid. 2.7.), d'altra parte, RI1 ricopriva da luglio 2021 la carica ■ Director of Finance & Administration della SA e si occupava, per sua stessa indicazione (■ tenuta della contabilità, nell'espletamento di pratiche amministrative e nella gestione del personale; cfr. supra consid. 1.2.), nonché stando a quanto riferito da _____ ■ di tutte le attività finanziarie, amministrative e relative al personale (cfr. supra consid. 2.6.).

In tale contesto la Cassa valuterà anche lo scritto dell'avv. RA1 del 17 febbraio 2026 e l'allegato attestato di carenza di beni (cfr. supra consid. 1.7.).

2.12.L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell'11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGa alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.